



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 10/11/2020

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere titolare di n. 10 buoni fruttiferi sottoscritti tra l'11/01/1993 e il 31/01/1995, in particolare:

- 7 buoni presentano, sul retro, due timbri a modifica delle condizioni originali e, sul fronte, due stampigliature, l'una che suggerisce l'appartenenza del titolo alla serie "P", l'altro alla serie "Q", rendendo impossibile capire quali siano i tassi da applicare;
- qualora le condizioni applicate non siano chiare o siano contrastanti deve essere riconosciuto all'investitore il maggior tasso indicato sul buono, in tal caso le condizioni della serie P;
- il timbro sul retro di tutti i buoni modifica unilateralmente i tassi dei primi venti anni mentre nessuna modifica viene apportata ai rendimenti degli ultimi dieci anni che vanno perciò pagati secondo la tabella originaria posta sul retro dei titoli.

L'intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Il ricorso sottoposto all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, oggetto di modifiche sui rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'ABF.

I BF oggetto del presente procedimento risultano essere i seguenti:

- n. ***.033, emesso in data 11.01.1993, per 500.000 lire;
- n. ***.034, emesso in data 11.01.1993, per 500.000 lire;
- n. ***.076, emesso in data 11.01.1993, per 100.000 lire;
- n. ***.019, emesso in data 11.01.1993, per 50.000 lire;
- n. ***.020, emesso in data 29.12.1993, per 50.000 lire;
- n. ***.085, emesso in data 13.01.1995, per 100.000 lire;
- n. ***.086, emesso in data 21.01.1995, per 100.000 lire;
- n. ***.087, emesso in data 21.01.1995, per 100.000 lire;
- n. ***.088, emesso in data 21.01.1995, per 100.000 lire;
- n. ***.003, emesso in data 31.01.1995, per 5.000.000 di lire.

Più precisamente la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso dei 10 BFP emessi tra l'11 gennaio 1993 e il 31 gennaio 1995, per i quali sono stati utilizzati dall'intermediario collocatore moduli cartacei delle vecchie serie "O" e "P" quando erano in collocamento Buoni della serie "Q".

Il D.M. 13 giugno 1986, recante "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio", con il quale i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q» a decorrere dal 1° gennaio 1987, ammetteva, infatti, agli artt. 4 e 5 la possibilità di utilizzare moduli cartacei delle serie precedenti, salvo l'apposizione di "due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Più in dettaglio si può osservare che per i buoni n. ***.033, n. ***.034 e n. ***003:

- a) stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», in particolare: sul fronte dei buoni n. ***.033 e ***.034 è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P», mentre sul buono ***.003 è stata sbarrata la serie «P», e stampigliata la serie «Q»;
- b) sul retro del modulo, è prestampata una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi, in importo assoluto, sui successivi dieci;
- c) in rettifica della tabella prestampata sul modulo, è apposto un timbro recante i rendimenti relativi alla serie «P» per i soli primi 20 anni.

Parte ricorrente lamenta che il timbro rettificativo posto sul retro nulla indica in merito ai rendimenti da applicare negli ultimi dieci anni di durata dell'investimento e conclude "che vanno perciò pagati secondo la tabella originaria posta sul retro del titolo".

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento sin dalla decisione 5674/2013, quello secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione



alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». E infatti il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5674/2013). Si che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia – come nel caso qui in esame – antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979/2007, debba essere tutelato, applicando quindi alla parte ricorrente le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., *ex multis*, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, nn. 1317/2019, e 2344/2019; Collegio di Torino, n. 4868/2017; Collegio di Roma, n. 8791/2017).

Tali principi sono stati recentemente confermati dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/2020, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979/2007 e n. 3963/2019, nella cui motivazione si legge *“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”*.

In applicazione dei su richiamati principi, questo Collegio non può che confermare il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei tre BFP n. ***.033, n. ***.034 e n. ***003 per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione.

Considerando, cioè, che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al 20° anno, non può che concludersi che, per il solo periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto.



Restanti sette buoni

Con riferimento ai restanti sette buoni, si osserva quanto segue:

in tutti i casi sono stati utilizzati moduli cartacei della serie O. Sul fronte è stata prima sbarrata la serie O quindi scritta la serie P e in taluni casi corretta con la serie Q e in altri casi con la serie Q/P.

Sul retro dove è presente una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci sono apposti due timbri, uno relativo alla serie «Q», l'altro relativo alla serie «P» (n. ***.076, emesso in data 11.01.1993; n. ***.019, emesso in data 11.01.1993; n. ***.020, emesso in data 29.12.1993), in alcuni casi tre timbri il primo recante i tassi della serie P/O, il secondo a volte sbarrato e relativo alla serie Q/P, e il terzo relativo alla serie «Q» (Buoni n. ***.085, emesso in data 13.01.95; n. ***.086, emesso in data 21.01.1995; n. ***.087, emesso in data 21.01.1995; n. ***.088, emesso in data 21.01.1995), sovrapposto al primo.

In tutti i casi i timbri correttivi indicano solo le percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

Parte ricorrente lamenta che su questi titoli sono apposti più timbri gli uni relativi ai rendimenti della serie Q, altri relativi ai rendimenti della serie Q/P e della serie P. La ricorrente lamenta che sarebbe *“impossibile capire chiaramente quali fossero i tassi applicati”* per questi titoli e, in ogni caso, lamenta che i timbri rettificativi non recano alcuna indicazione in merito ai tassi da applicare negli ultimi dieci anni.

Come già detto tutti i BF in questione sono stati emessi durante il periodo di vigenza della serie «Q» (1/07/1986 – 31/10/1995).

A tal riguardo, questo Collegio rileva che sui buoni n. ***076, n.***019, n. ***020, n.***085, n.***086, n.***087 e n.***088 i vari timbri riportanti i tassi della serie “P”, “Q/P” e della serie “Q”, sebbene sovrapposti, sono chiaramente leggibili. Deve, pertanto, escludersi che il titolare del buono non fosse in grado di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili.

Per i buoni n. ***.076, n. *** 019, n. ***020, n.***085, n.***086, n.***087 e n.***088 anche se in astratto potrebbe porsi il diritto della ricorrente ai maggiori interessi previsti per la serie originaria “O” per gli ultimi dieci anni del trentennio di durata dei titoli (cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017), il Collegio rileva che la ricorrente, per questi sette BF, ha esplicitamente chiesto, nel reclamo, che le venissero riconosciuti i maggiori interessi relativi alla serie P.

In ossequio al principio dei limiti della domanda formulata dalla ricorrente, questo Collegio ritiene pertanto che per i buoni n. ***.076, n. *** 019, n. ***020, n.***085, n.***086, n.***087 e n.***088 la cliente abbia diritto al pagamento dei maggiori interessi previsti dalla serie P limitatamente agli anni dal 21[^] al 30[^].

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI